

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2268

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DUCA, DI STASI, GIACCO, GERARDINI, UCCHIELLI, MARIANI,
FERRANTE, VANNONI, MASTROLUCA, SBARBATI, CESETTI, NAR-
DONE, TATTARINI, OLIVERIO, PAOLONI, DI CAPUA, DI FONZO,
MONTECCHI, MAGDA NEGRI, BOVA**

*Istituzione del fermo temporaneo obbligatorio delle navi
che esercitano la pesca marittima nel Mediterraneo*

Presentata il 23 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fermo biologico dell'attività di pesca (istituito con regolamento CEE n. 4028/86, e fatto proprio dal nostro Paese con la legge 19 luglio 1988, n. 278) costituisce uno strumento di grande valenza ecoambientale che impone l'arresto di alcuni sistemi di pesca quali lo strascico e il traino pelagico nei periodi di riproduzione della fauna ittica. Questi due mestieri di pesca rappresentano circa il 64 per cento della produzione ittica nazionale, e catturano specie in sofferenza a causa del sovrasfruttamento e dell'inquinamento marino. Grazie anche ai benefici del fermo, e ad un esercizio razionale della pesca, negli ultimi anni la proporzione tra le cause di mortalità degli *stock* ittici si sono invertite, ed è divenuta prevalente l'incidenza del degrado ambientale.

In Italia, come in altri paesi del Mediterraneo, gli *stock* ittici demersali risultano depauperati. Questo impone la prosecuzione di una politica gestionale dell'attività di pesca basata sul contenimento dello sforzo di pesca, allo scopo di permettere il graduale recupero degli *stock* impoveriti a livelli di biomassa più accettabili. Appare indispensabile perseguire con rinnovata lena la tutela delle specie ittiche, razionalizzando ulteriormente le catture e programmando un prelievo equilibrato delle risorse. Questo risultato è raggiungibile con diverse modalità, come il fermo di pesca, la gestione e la valorizzazione della fascia costiera, la maricoltura, la protezione di zone marine, la creazione di barriere artificiali.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In questo scenario il fermo di pesca assume una valenza irrinunciabile, come riconoscono gli ambientalisti, i ricercatori, la categoria dei pescatori ed i consumatori stessi.

Il meccanismo del riposo biologico è efficace in quanto molte specie ittiche, ed in particolare quelle oggetto di pesca a strascico, hanno vita media breve e nei primi anni di vita presentano elevatissimi tassi di crescita sia in taglia che in peso. Perciò, basta preservare la crescita dei giovani pesci, fermandosi nell'attività di cattura, per ottenere notevoli incrementi di biomassa. Questo è lo scopo primario della presente proposta di legge.

Per compensare parzialmente i pescatori della forzata inattività, e delle conseguenti perdite economiche, in armonia con

i dettami comunitari è prevista l'erogazione di una indennità (denominata « premio ») sia per gli armatori che per i marittimi imbarcati.

Negli ultimi anni, l'attuazione del fermo biologico è stata sempre incerta fino all'ultimo istante poiché, a causa del mancato rifinanziamento della sua legge istitutiva, si è stati costretti ad operare attraverso decreti-legge, peraltro con scarsa dotazione finanziaria.

Con la presentazione della presente proposta di legge, oltre a rendere più sistematica l'applicazione del fermo pesca, abbiamo ritenuto utile riformulare, alla luce dell'esperienza maturata, il quadro normativo che governa il provvedimento, lasciando al dicastero competente le precisazioni tecniche inerenti la sua attuazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del fermo).

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche marine e di limitare lo sforzo di pesca, dando così continuità e stabilità di reddito ai pescatori italiani, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con il sistema a strascico e traino pelagico sono obbligate a sospendere l'attività di pesca per quarantacinque giorni consecutivi ogni anno.

ART. 2.

(Modalità tecniche di attuazione).

1. Con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali determina:

a) il periodo di fermo, e le modalità tecniche di attuazione della presente legge, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

b) le modalità tecniche per l'erogazione dell'indennizzo per gli armatori e dell'indennità giornaliera per i componenti l'equipaggio, di cui all'articolo 3;

c) le modalità e i criteri della ripresa graduale e programmata dell'attività di pesca, nelle settimane successive al periodo di fermo, al fine di garantire un equilibrio fra domanda e offerta dei prodotti ittici sul mercato, valorizzare il pescato, sostenere il reddito dei pescatori e tutelare le risorse biologiche protette durante il fermo stesso.

ART. 3.

(Pagamento del premio ai pescatori).

1. Per il fermo temporaneo delle navi indicate all'articolo 1, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un indennizzo a parziale copertura del mancato introito.

2. Durante il periodo di fermo temporaneo, ai pescatori componenti l'equipaggio è corrisposta da parte dell'armatore, con rimborso da parte dello Stato, una indennità gionaliera non inferiore ai minimi garantiti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi vigenti a carattere locale.

3. L'armatore è altresì tenuto, con rimborso da parte dello Stato, al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dell'equipaggio.

ART. 4.

(Determinazione del premio).

1. L'ammontare dei premi di fermo temporaneo di cui all'articolo 3, è stabilito nella misura di lire 200.000 per ciascuna tonnellata di stazza della nave, con un minimo di lire 2.000.000.

2. All'importo di cui al comma 1 vanno sommati gli importi relativi alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità gionaliera non sono cumulabili con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

ART. 5.

*(Divieto di eseguire lavori
nel periodo di fermo).*

1. Durante il periodo di fermo non possono essere eseguiti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle navi, salvo gli interventi necessari a garantire la sicurezza dell'imbarcazione in porto.

ART. 6.

*(Navi che esercitano la pesca
con i sistemi multipli).*

1. Le imbarcazioni abilitate ad esercitare la pesca mediante sistemi multipli sono obbligate a sospendere la propria attività nel periodo stabilito dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui all'articolo 2, qualora fra i sistemi autorizzati sia compreso uno di quelli ammessi ai benefici della presente legge.

2. Qualora la nave sia abilitata a più sistemi di pesca assoggettati al fermo biologico, l'armatore potrà optare per l'effettuazione di uno dei periodi di fermo previsti, previa temporanea rinuncia agli altri sistemi oggetto del fermo e con modalità definite dal decreto di cui all'articolo 2.

ART. 7.

*(Pagamento dell'indennizzo e
delle indennità).*

1. I pagamenti riguardanti la corrispondenza dell'indennizzo e delle indennità previste dalla presente legge sono eseguiti dalle capitanerie di porto sugli accrediti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con i criteri e le modalità di cui alla legge 19 luglio 1988, n. 278.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante l'utilizzo di parte degli stanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

